

Allegato "C" alla Raccolta n. 3171

**STATUTO DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE DENOMINATO "CO-
DACONS - COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LA TU-
TELA DELL'AMBIENTE E PER LA DIFESA DEI DIRITTI DEGLI
UTENTI E DEI CONSUMATORI - APS".**

Art. 1 - Definizione - Denominazione e sede

Art. 2 - Statuto

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Attività

Art.5 - Raccolta Fondi

Art. 6 - Ammissione

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

Art. 8 - Perdita della qualifica di associato

Art. 9 - Coordinamento

Art.10 - organizzazione e pari opportunità

Art. 11 - Organi

**Art.12 - L'Assemblea Generale e l'Assemblea dei De-
legati**

Art. 13 - Il Comitato Esecutivo

Art. 14 - Il Presidente e il Collegio di Presidenza

Art. 15 - I Vicepresidenti

**Art. 16 - Il Segretario Generale e Coordinatore Na-
zionale**

Art. 17 - Ufficio Legale Nazionale

Art. 18 - Organo di Controllo

Art. 19 - Organo di Revisione legale dei conti

Art. 20 - Libri sociali

Art. 21 - Il Collegio dei Probiviri

Art. 22 - Rappresentanza Processuale

Art. 23 - Il Patrimonio

Art. 24 - Bilancio

Art.25 - Convenzioni

Art. 26 - Personale retribuito

Art. 27 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Art. 28 - Responsabilità dell'associazione

Art. 29 - Assicurazione dell'associazione

Art. 30 - Estinzione e Devoluzione del patrimonio

Art. 31 - Clausola compromissoria

Art. 32 - Disposizioni finali

ART. 1 - DEFINIZIONE - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituito, nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **"CODACONS - COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E PER LA DIFESA DEI DIRITTI DEGLI UTENTI E DEI CONSUMATORI - APS - Ente del Terzo Settore"**, in breve anche solo **"CODACONS - APS - ETS"**.

L'Associazione continuerà ad utilizzare nella deno-

minazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS", fino al momento dell'iscrizione nel costituendo Registro Unico del Terzo Settore, e, in ogni caso, in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma. Nell'ambito dello stesso Comune il Comitato esecutivo potrà dare mandato al Collegio di Presidenza di variare l'indirizzo dell'Associazione, nei limiti previsti dalla Legge.

ART.2 - STATUTO

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico; l'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART.3 - FINALITA'

L'Associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche e svolge le attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

In particolare, l'Associazione svolge attività di promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n.53 ed i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007 n.244.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie, strumenta-

li rispetto a queste ultime e strettamente connesse alle attività in appresso specificate, ivi comprese tutte le attività in sede nazionale e locale svolte dalle associazioni del terzo settore in quanto integrative delle stesse, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale; la loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

Le attività che Codacons APS si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

3.1 - finalità prioritaria in adempimento di disposizioni europee

L'Associazione, anche in adempimento dei principi fissati dall'art. 101 del TFUE - persegue il prioritario fine di tutelare i consumatori finali dai pregiudizi derivati da decisioni, accordi o pratiche concordate, ovvero da qualsivoglia tipo di attività illecite poste in essere da soggetti pubblici o privati e volti a falsare la concorrenza in materia di fornitura di beni o servizi nonché turbare aste pubbliche o ostacolare organi pubblici di vigilanza su banche e intermediari finanziari, che abbiano come

destinatari - direttamente o indirettamente - i cittadini, i consumatori e le piccole imprese. Al medesimo scopo, nonché al fine di tutelare il miglior utilizzo delle risorse pubbliche, viene, altresì, perseguita ogni attività illecita finalizzata alla corruzione e comunque alla violazione delle norme e dei principi che devono informare il corretto andamento della pubblica amministrazione, anche per evitare che i cittadini debbano subire il sovrapprezzo necessariamente generato dalle condotte corruttive. L'associazione si cura della gestione dei beni confiscati alla mafia e ad altre organizzazioni criminali.

3.2 - L'associazione ha quale sua esclusiva finalità quella di tutelare con ogni mezzo legittimo, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi dei consumatori ed utenti, categoria socialmente debole prestando particolare attenzione agli utenti ed ai consumatori che versano in condizioni di famiglie monoreddito, di disagio psicofisico con necessità di assistenza, provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari specie del Sud del mondo, anche per agevolare il reperimento di abitazione per i non proprietari di casa e la tutela da ogni forma di credito al consumo o di altro gene-

re e con oneri economico-finanziari in violazione della legge antiusura; tale tutela si realizza nei confronti dei soggetti pubblici e privati, produttori e/o erogatori di beni e servizi, anche al fine di contribuire ad eliminare le distorsioni del mercato determinate dalla commissione di abusi e di altre fattispecie di reati contro la P.A.

3.3 L'Associazione:

1. Tutela il diritto alla trasparenza, alla corretta gestione e al buon andamento delle pubbliche amministrazioni;

2. Organizza il monitoraggio delle campagne pubblicitarie contro la diffusione di pubblicità ingannevole, per il diritto a ricevere un'informazione adeguata alla qualità dei prodotti e dei servizi, e tutela i minori dalla diffusione mediatica di immagini, messaggi e contenuti nocivi, realizza attività editoriali anche divulgative ed attività culturali;

3. Promuove azioni giudiziarie civili, amministrative e penali, queste ultime mediante la presentazione di esposti, denunce e querele all'autorità giudiziaria nei confronti di qualunque soggetto responsabile per reati in generale, ivi compresi quelli ambientali, contro la P.A. e che possano anche ledere i diritti e gli interessi degli utenti, dei consumatori,

dei risparmiatori e dei contribuenti;

4. Procede alla costituzione di parte civile nei processi penali per reati, ivi compresi a titolo esemplificativo quelli afferenti a condotte lesive che ledono interessi dei consumatori, degli utenti e dei risparmiatori che hanno investito nei mercati finanziari, sia individualmente che collettivamente.

L'Organizzazione in particolar modo intende tutelare, a titolo esemplificativo, anche mediante costituzione di parte civile, i consumatori, gli utenti contribuenti ed i risparmiatori da ogni forma di frode e di reati che offendono, oltre agli interessi che persegue, anche:

- la salute;
- l'istruzione;
- l'ambiente;
- gli animali;
- i beni storico archeologici e paesaggistici;
- il buon andamento dei mercati mobiliari, immobiliari e finanziari;
- il buon andamento dei servizi pubblici essenziali;
- il buon andamento della Pubblica Amministrazione;
- l'incolumità pubblica;
- la fede pubblica;
- l'economia pubblica, l'industria ed il commercio;

5. Vigila sulla corretta gestione del mercato mobiliare per contrastarne l'alterazione e la manipolazione da parte di soggetti privilegiati;

6. Promuove iniziative di informazione per la tutela degli utenti dei servizi finanziari, bancari o assicurativi;

7. Organizza e promuove iniziative per i consumatori di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale, alimentare e sanitaria, anche attraverso convegni, congressi, workshop, seminari, mostre, etc;

8. Svolge attività formative di vario livello (stage, tirocini, alta formazione, master, etc.) per i consumatori-utenti in genere, studenti di ogni ordine e grado, gruppi sociali e professionali;

9. Instaura per la migliore realizzazione del fine esclusivo di tutela dei cittadini consumatori e garantire il diritto alla dignità, la loro migliore qualità della vita in un ambiente salubre e inseriti in un habitat che esalti la storia e la cultura del paese, mediante protocolli, accordi e convenzioni, rapporti di collaborazione e/o consulenza con enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, in materia di iniziative finalizzate alla tutela e al recupero della qualità ambientale e del patrimonio naturali-

stico, paesaggistico e culturale. Promuove azioni tra gruppi di cittadini, associazioni ed enti pubblici e privati finalizzate alla tutela e alla fruizione sostenibile del patrimonio territoriale, naturalistico e culturale. Contribuisce alla formazione della "rete ecologica" promuovendo e organizzando percorsi naturalistici ed ecoturistici finalizzati alla valorizzazione e alla fruizione degli ambiti caratterizzati dalla presenza di valori naturali e culturali coniugando la tutela dei livelli di biodiversità esistenti e la qualità dell'ambiente nel suo complesso con lo sviluppo sostenibile del territorio. Attua azioni finalizzate al reperimento di risorse umane e finanziarie da destinare specificamente a tutte le finalità sopra elencate.

L'Associazione, inoltre, tutela tutti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori, degli utenti e dei contribuenti, nei confronti di qualsiasi soggetto, promuovendo azioni giudiziarie; interviene nei giudizi civili, penali e amministrativi; innanzi alle Commissioni tributarie, ed a tutte le giurisdizioni anche superiori nonché innanzi a tutti i giudizi speciali, attraverso la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi collettivi

concernenti le finalità generali perseguite dall'Associazione, ivi compreso il danno ambientale. Tale finalità è perseguita anche attraverso i seguenti obiettivi:

- il controllo e la tutela di un equilibrato rapporto tra l'uso individuale delle risorse dell'ambiente ed un razionale sviluppo della società improntato al rispetto e alla tutela della dignità della persona umana ed alla salvaguardia dell'interesse fondamentale della salute e della sicurezza attuale e futura delle singole persone;

- la vigilanza sulla corretta gestione del territorio da parte della Pubblica Amministrazione in materia di pubblici servizi, ivi compresi il credito, la vigilanza sulle assicurazioni, il mercato mobiliare, il servizio farmaceutico, i trasporti, le telecomunicazioni e servizi in materia urbanistica e edilizia;

- iniziative a tutela degli utenti dei servizi finanziari, fiscali e creditizi in genere intese anche alla prevenzione dell'usura in armonia con la legge n. 108/96;

- iniziative, a tutela anche giudiziaria, degli utenti dell'informazione e dell'editoria, utenti internet e radiotelevisivi;

- cooperare per la migliore tutela dei consumatori ed utenti con soggetti ed enti anche collettivi privati e pubblici che siano strumentali al raggiungimento dei fini statutari;

- favorire ed intensificare la partecipazione dei consumatori alle attività di standardizzazione presso gli organismi nazionali ed europei;

- attivarsi in proprio, o partecipare e sostenere associazioni senza fini di lucro, con l'obiettivo di accrescere la rappresentanza dei consumatori ed utenti dentro e fuori le istituzioni in Italia, in Europa e nel mondo, di cittadini europei, immigrati e rifugiati mediante attività di cooperazione/solidarietà internazionale in favore dei Paesi in via di sviluppo.

10. Promuove iniziative per valutare le misure più efficaci, anche di prevenzione, per tutelare le famiglie e i giovani al fine di contrastare la diffusione del gioco d'azzardo, il fenomeno della dipendenza grave e la ludopatia e per tutte le altre situazioni di vessazione ai danni di giovani consumatori e delle loro famiglie.

L'Associazione, anche al fine di rendere effettivi i diritti di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, per il persegu-

mento delle finalità di cui al presente Statuto, in caso di carenza di adeguate fonti di reddito, può agire o resistere in giudizio solamente in presenza dei requisiti di esenzione previsti dal D.P.R. n. 115/2002 ovvero degli esoneri previsti dalla legge e/o di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

ART. 4 - ATTIVITA'

Il CODACONS - APS:

- assicura un costante flusso di informazioni tra l'associazione ed i soci;
- favorisce e promuove occasioni di incontro per lo scambio di opinioni e di esperienze e per l'approfondimento e le discussioni dei temi di interesse associativo;
- diffonde ogni opportuna notizia in ordine alle proprie attività ed a quelle delle associazioni;
- raccoglie, ordina ed elabora dati, documenti o valutazioni, assumendo posizioni di sostegno riguardo alle iniziative politiche, amministrative ed industriali che interessano la difesa dell'ambiente e dei consumatori;
- promuove ed effettua studi e ricerche sui temi che interessano le finalità proprie;
- collabora con enti pubblici e privati, anche a livello internazionale sul piano della documentazione,

della ricerca, della promozione e della programmazione di attività inerenti a finalità statutarie, quali agenzie formative nazionali e territoriali;

- promuove ogni azione utile per impedire l'uso di risorse energetiche che mettano a repentaglio la salute collettiva;

- promuove iniziative per disciplinare il settore pubblico e privato della produzione di beni e servizi al fine di garantire gli interessi dei consumatori e degli utenti in ordine alla qualità dei prodotti e dei servizi, alla adeguatezza del prezzo, alla reale possibilità dei consumatori e degli utenti e di difendere giudizialmente, sia come singoli che come gruppi, i loro interessi e di ottenere declaratorie di responsabilità dei soggetti erogatori di beni e servizi;

- promuove l'indizione di referendum abrogativi o consultivi, su base nazionale o locale, o la presentazione di progetti di legge popolare o parlamentare aventi ad oggetto l'attuazione delle finalità statutarie e coopera con altre associazioni e soggetti del mondo associazionistico e politico a promuovere i suddetti referendum e progetti di legge.

ART.5 - RACCOLTA FONDI

L'Associazione può inoltre realizzare attività di

raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 - AMMISSIONE

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono far parte del Codacons APS le persone fisiche, senza preclusione alcuna legata ad opinioni politiche, credo religioso o nazionalità, che dichiarino di volersi attivamente e gratuitamente impegnare per il perseguimento delle finalità dell'associazione.

La qualità di socio si acquista, con richiesta indirizzata all'Associazione e con successiva delibera del Comitato esecutivo.

Resta salvo il diritto di recesso per ciascuno degli associati.

La qualità di socio comporta l'adesione ai principi costitutivi e alle finalità dell'Associazione, e l'impegno da parte del richiedente di osservare il

presente Statuto, i regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statutari nazionali e territoriali.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e i regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione secondo la procedura prevista nel presente statuto.

Il Comitato Esecutivo, anche su richiesta motivata del responsabile regionale, sentito l'interessato, può opporre il diniego alla richiesta di associazione quando la richiesta proviene da persona che abbia manifestato di perseguire fini contrari al Coordinamento.

A carico di chi, associato, abbia tenuto una condotta contraria allo Statuto, ai deliberati dell'assemblea dei delegati o del Comitato Esecutivo o del Collegio di Presidenza o abbia tenuto un comportamento lesivo dell'immagine dell'associazione e dei suoi componenti ovvero in caso di mancato pagamento della quota associative o di mancata partecipazione all'attività dell'associazione per più di sei mesi, il Collegio di Presidenza o il Comitato Esecutivo può disporre la decadenza

dall'associazione e dalla qualità di associato anche con succinta motivazione e anche non per ragioni disciplinari.

I soci assumono la qualifica corrispondente all'incarico elettivo ricevuto a titolo gratuito e con il pieno rispetto delle norme sul volontariato e sono rieleggibili.

E' fatto divieto agli associati ed a tutti i componenti degli Organi sociali di effettuare versamenti e/o erogazioni economiche e/o finanziarie in favore del Codacons, al fine di raggiungere il pareggio di bilancio, qualora il disavanzo sia determinato dalla partecipazione ad iniziative, attive o passive, svolte dinanzi all'Autorità giudiziaria.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Comitato Esecutivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La

deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, nonché l'obbligo del versamento della quota associativa ai sensi dell'art.3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.260 del 21 dicembre 2012.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

L'importo della quota di adesione all'Associazione è determinato periodicamente, nella sua misura minima e massima, dal Comitato Esecutivo dell'Associazione.

È facoltà delle Sezioni territoriali determinare, nell'ambito del minimo e massimo fissati dal Comitato Esecutivo, la quota richiesta annualmente agli associati, nel rispetto del citato Decreto del MISE, fermo restando in ogni caso che ad ogni associato sono riconosciuti tutti i diritti di cui al presente Statuto.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali;
- votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritenga censurabili ai sensi dell'articolo 29 del Codice del Terzo Settore;

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo competente.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile

con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o decadenza.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Comitato Esecutivo.

L'associato decaduto può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione nel rispetto della clausola compromissoria.

ART. 9 - COORDINAMENTO

Il CODACONS APS, per il perseguimento delle sue finalità statutarie, può avvalersi della consulenza scientifica di altre organizzazioni e/o associazioni, instaurando con le stesse forme di collaborazio-

ne anche coordinate e continuative nel rispetto della rispettiva autonomia.

ART.10 - ORGANIZZAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

Il CODACONS APS garantisce nella propria organizzazione condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della normativa pro-tempore vigente, nonché la presenza di entrambi i sessi ed almeno un terzo delle cariche direttive al genere meno rappresentato. È strutturato in un'organizzazione centrale (costituita dai dipartimenti, le aree operative e gli sportelli, secondo le modalità approvate dall'Assemblea dei Delegati) ed in sezioni regionali, provinciali e locali. Le sezioni provinciali e locali sono coordinate dalla sezione regionale corrispondente che ha il compito di nominare e revocare i responsabili locali e gode di autonomia organizzativa, gestionale, funzionale e finanziaria, anche sulla base di statuti interni approvati dalle singole assemblee regionali dei soci e ratificati dal Collegio di Presidenza. Le sedi regionali sono soggetti autonomi ed indipendenti con proprio patrimonio destinato al perseguimento dei fini associativi non lucrativi, di utilità sociale e collettiva. Le sedi regionali hanno la titolarità diretta ed esclusiva dei rapporti di contenuto patrimoniale e ad es-

se non si estendono eventuali obbligazioni della struttura nazionale, né sul loro patrimonio può in alcun modo avanzare pretese la struttura nazionale o terzi, fatta eccezione da specifici accordi o delibere del Comitato Esecutivo.

Fanno parte dell'associazione centrale i soci fondatori non dimissionari.

Fanno parte delle sezioni regionali tutti i soci, persone fisiche. Alle sedi regionali dell'Associazione è preposto un responsabile nominato dal Collegio di Presidenza su delibera dell'assemblea regionale. Questi rappresenta l'associazione, congiuntamente e disgiuntamente al Presidente, ai Vicepresidenti e al Segretario generale dinanzi alle autorità locali ed agli organi giurisdizionali.

Nel rispetto dei principi di cui al presente Statuto, il rappresentante regionale ha facoltà di organizzare in piena autonomia le strutture territoriali locali eventualmente anche nominando rappresentanti locali per le delegazioni provinciali e comunali. Il responsabile regionale svolge funzioni di coordinamento delle delegazioni locali di cui è responsabile e relaziona periodicamente al Collegio di Presidenza nazionale in ordine al complessivo andamento della sede regionale e per esso al responsabile nazionale

delle sedi locali. Nondimeno ai responsabili locali è fatto obbligo di relazionare periodicamente all'indirizzo del Collegio di Presidenza in ordine alle iniziative assunte nel periodo precedente e per esso al responsabile nazionale delle sedi locali.

Eventuali azioni giudiziarie del CODACONS APS in sede locale potranno essere promosse dal Presidente dell'Associazione, dal Vicepresidente, dal Segretario Generale nonché dai rappresentanti delle sedi regionali o locali e, per le sedi locali, dal rappresentante regionale.

Tale autorizzazione ad agire in giudizio può essere anche data con la forma della ratifica a posteriori.

ART. 11 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea e l'Assemblea dei Delegati;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente o il Collegio di Presidenza;
- i Vicepresidenti;
- il Segretario Generale;
- il Coordinatore Nazionale;
- l'Ufficio Legale Nazionale;
- l'Organo di Controllo;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e

vengono rinnovate ogni tre anni, salvo che un quinto dei componenti del Comitato esecutivo ne richieda il rinnovo anticipato all'Assemblea dei delegati.

ART.12 - L'ASSEMBLEA GENERALE E L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

L'assemblea Generale è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di quattro associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo Pec, e-mail, lettera raccomandata, fax, inviata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea Generale:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assem-

bleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea dei Delegati viene convocata di norma ogni 3 anni, salvo che vi siano i presupposti per una convocazione straordinaria, su richiesta del presidente o delibera del Comitato Esecutivo ovvero su richiesta di 1/3 dei Presidenti regionali.

All'assemblea dei Delegati partecipano i Delegati delle sedi regionali e dell'Ufficio Legale Nazionale del CODACONS.

La convocazione è comunicata agli associati mediante pubblicazione sul periodico dell'associazione, sul sito internet dell'associazione ed affissione nelle sedi nazionali. Della convocazione, viene data anche comunicazione ai responsabili regionali che convocano, ove non vi abbiano già provveduto il Presidente o il Collegio di Presidenza, le assemblee regionali in tempo utile per la celebrazione delle medesime, con avviso affisso nei locali della sede regionale contenente l'indicazione dell'oggetto della riunione (elezioni di delegati per l'Assemblea generale), del

luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione.

L'assemblea regionale è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione è presente la maggioranza dei soci, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

La riunione in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni affiliato, qualunque sia il suo rapporto con l'associazione, ha diritto ad un singolo voto deliberativo.

La delega può essere conferita solamente ad altro socio che non sia Presidente, Vicepresidente, membro del Comitato esecutivo, Responsabile regionale, Revisore dei conti o dipendente dell'Associazione.

Ciascun socio non può farsi portatore di più di quattro deleghe.

La nomina a delegato è soggetta al voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione. E' ammesso il voto per corrispondenza ovvero attraverso posta elettronica, quando il titolare del diritto dichiara contestualmente ed espressamente di non poter partecipare all'Assem-

blea, e purché il votante sia identificabile con certezza per la qualità di socio.

Ogni regione ha diritto ad un Delegato, scelto tra gli iscritti all'associazione da almeno un anno, in ragione dello 0,1 per mille della popolazione residente nella regione, con un minimo di due ed un massimo di sette delegati.

Ulteriori delegati fino ad un massimo di 1 per regione potranno essere ammessi con delibera del Collegio di Presidenza, su richiesta delle sedi regionali interessate, in relazione alla particolare entità delle attività svolte nel proprio ambito.

I risultati delle assemblee regionali vengono immediatamente comunicati al Presidente o al Collegio di Presidenza che provvederanno a far avere ai Delegati nominati la notizia dell'Assemblea Congressuale, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'atto di convocazione va comunicato con idonei mezzi oltre che ai Delegati, ai componenti del Comitato esecutivo e dei Revisori dei conti.

All'Assemblea dei Delegati partecipano di diritto e con diritto di voto (con l'esclusione dalla partecipazione alle votazioni che abbiano ad oggetto il

rinnovo delle cariche sociali) i soci fondatori non dimissionari, e che abbiano perseguito attività nell'associazione, il Presidente, i componenti del Collegio di Presidenza, i Vicepresidenti, i membri del Comitato Esecutivo, il Segretario Generale, i Revisori dei conti, i componenti del Collegio dei Probiviri. All'Assemblea dei Delegati partecipa di diritto e con diritto di voto anche l'Ufficio Legale Nazionale con il direttore, il coordinatore e cinque delegati che vengono designati dall'assemblea degli attivisti operanti nell'ufficio, secondo le modalità fissate dal regolamento vigente.

L'ordine del giorno è definito dal Presidente o dal Collegio di Presidenza di propria iniziativa e sulle istanze del Comitato Esecutivo, del Direttore e/o del coordinatore dell'Ufficio Legale Nazionale, del Segretario generale, dei Revisori dei conti, del Collegio dei Probiviri, di almeno tre responsabili regionali, e/o di almeno un ventesimo di soci.

L'Assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente o dal componente più anziano del Collegio di Presidenza, o in mancanza dal Vicepresidente più anziano, dal membro più anziano del Comitato Esecutivo o dal Portavoce. L'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti almeno la

metà dei delegati.

L'Assemblea dei Delegati si riunisce per:

l'elezione del Comitato esecutivo, del Presidente ovvero del Collegio di presidenza, dei Vicepresidenti, del Segretario generale, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri;

la definizione degli indirizzi generali ed operativi dell'associazione;

deliberare sulle modifiche al presente statuto anche dando mandato ad altri organi statutari;

approvare tutti i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della associazione compreso quello dell'ULN;

decidere l'eventuale istituzione e/o la modifica dei Dipartimenti e delle Aree Tematiche definendone le finalità, le competenze ed i criteri generali di associazione e di funzionamento;

deliberare durante la vita dell'associazione stessa, secondo quanto prescritto dalla legge e dal presente statuto, sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale; il rendiconto è approvato, invece, dal Comitato Esecutivo;

deliberare lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammesso il voto per corrispondenza ovvero attraverso posta elettronica quando il titolare del diritto dichiara espressamente e contestualmente di non poter partecipare all'Assemblea purché il votante sia identificabile con certezza nella qualità di delegato.

Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei regolamenti, le modifiche statutarie, e l'impiego di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati presenti.

Una sintesi delle principali delibere dell'Assemblea dei Delegati è pubblicata sul sito web dell'associazione www.codacons.it .

E' ammesso lo svolgimento delle sedute assembleari in videoconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, con sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, la loro partecipazione nonché dando adeguata pubblicità delle sedute medesime.

ART. 13 - IL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente o dal Collegio di Presidenza, dai Vicepresidenti, dal Segretario generale, dal Direttore e da un coordina-

tore dell'Ufficio Legale Nazionale, dai Responsabili dei Dipartimenti, ivi compresa la tesoreria, ed Aree Tematiche, dai Responsabili e coordinatori regionali. Il Comitato Esecutivo è composto nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza, secondo la normativa pro-tempore vigente, di entrambi i sessi, e almeno un terzo è riservato al genere meno rappresentato.

Al Comitato esecutivo sono attribuite le seguenti funzioni, nel rispetto del secondo comma dell'articolo 25 del D.Lgs. 117/2017:

- la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare degli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- l'approvazione annuale del rendiconto preventivo e consuntivo, su proposta del tesoriere;
- l'approvazione del bilancio annuale, predisposto dal tesoriere, previo parere del Consiglio di Presidenza;
- l'ammissione alla associazione di nuovi soci;
- il potere di commissariare le sedi regionali laddove il responsabile non dia attuazione ai deliberati congressuali, o sospenderne i responsabili per

inadempienze o violazioni statutarie; il commissariamento non ha carattere disciplinare e può essere deciso insindacabilmente dall'organo competente anche per incompatibilità ambientale o conflitto con le decisioni assunte dagli organi di gestione;

- la decisione di deferire al Collegio dei Probiviri i soci per l'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari e/o la decadenza da qualità di socio anche su richiesta di qualunque altro socio ove tale richiesta non sia stata già preventivamente formulata al Collegio di Presidenza;

- la decisione di porre il veto su proposta del Presidente/CdP, avverso atti degli organi centrali e periferici dell'associazione che si pongano in conflitto con la legge, con il presente statuto e i principi da esso scaturenti, con i regolamenti e le delibere dell'assemblea e dello stesso Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno quattro suoi componenti o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante PEC o pubblicazione sul sito Internet, affissione, ove possibile, nei locali dell'Associazione, lettera raccomandata contenente

l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Comitato esecutivo almeno otto giorni prima della riunione e che comunque pervenga a destinazione almeno tre giorni prima della riunione medesima. Il Comitato esecutivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimenti dal Vicepresidente più anziano, ovvero, in mancanza, dal membro presente più anziano del Comitato esecutivo. Esso è validamente costituito qualora siano presenti, anche per delega almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Le deliberazioni del Comitato esecutivo saranno esposte con apposito avviso presso la sede dell'Associazione.

Ogni componente del Comitato Esecutivo ha diritto di farsi rappresentare per le delibere da un altro componente. Ciascun membro non può in ogni caso essere portatore di più di quattro deleghe.

I verbali del Comitato Esecutivo e del Collegio di Presidenza tenuti nel biennio precedente all'Assemblea dei Delegati sarà oggetto di ratifica ed approvazione da parte dell'Assemblea stessa.

ART. 14 - IL PRESIDENTE E IL COLLEGIO DI PRESIDENZA

Il Presidente, rappresenta e dirige l'associazione ed esercita i poteri a lui conferiti col presente Statuto nel rispetto dei deliberati dell'Assemblea dei Delegati e del Comitato Esecutivo.

Studia proposte di finanziamento e di partnership con enti pubblici e privati nonché imprese per la realizzazione di progetti utili ai consumatori e nel rispetto delle prescrizioni del codice del consumo da sottoporre all'esame del Comitato Esecutivo.

L'Assemblea dei Delegati al fine di assicurare una gestione più diretta e collegiale dell'associazione può istituire l'ufficio del Collegio di Presidenza.

Questo - ove esistente - svolge integralmente le funzioni del Presidente e del Comitato esecutivo. I membri del Collegio, assumono l'attribuzione di Presidenti e possono essere responsabili di una o più aree operative che vengono definite dall'Assemblea dei Delegati. Il Collegio di Presidenza può nominare al suo interno un portavoce dell'associazione. Il numero dei componenti è fissato dall'Assemblea dei

Delegati.

ART. 15 - I VICEPRESIDENTI

I Vicepresidenti affiancano il Presidente o il Collegio di Presidenza nell'esercizio delle loro attività. Essi sono scelti tra i soci, hanno anche essi la rappresentanza processuale dell'associazione, nonché la responsabilità di determinate aree operative. Il numero è stabilito dall'Assemblea dei Delegati, con un limite minimo di quattro componenti.

ART. 16 - IL SEGRETARIO GENERALE E IL COORDINATORE NAZIONALE

Il Segretario Generale o nazionale segue i rapporti con le istituzioni, gli enti, le associazioni e i partiti o movimenti politici nel rispetto della legge e delle finalità stabilite dal presente statuto.

Il Coordinatore Nazionale cura la tenuta dei libri verbali delle Assemblee, del Comitato esecutivo e del Comitato di Presidenza nonché il libro generale dei soci - composto dagli elenchi regionali e dei soci e - aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote verste direttamente all'associazione nazionale per gli scopi statutari, ivi compresa le quote per le quali sussiste la morosità.

Il segretario Generale svolge altresì la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea dei

Delegati, del Comitato esecutivo e coadiuva il Presidente o il Comitato di Presidenza nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

In assenza del Segretario Generale provvede il coordinatore nazionale.

AR.17 - UFFICIO LEGALE NAZIONALE

L'Ufficio Legale Nazionale, area operativa e di intervento prioritaria e centro di studio, documentazione e analisi tecnico-giuridica del Codacons. La regolamentazione e demandata ad un regolamento proposto per l'approvazione all'assemblea dall'Assemblea. Il direttore e/o i coordinatori dell'Ufficio Legale nazionale sono componenti del Comitato esecutivo.

ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, devono nominare un organo di controllo, anche monocratico, quando siano superati i limiti previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti

nell'apposito registro quando superi i limiti previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 - LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 21 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea su proposta del Collegio di Presidenza tra i soci che si sono distinti per dignità, moralità, equilibrio, autorevolezza, integrità e prestigio. Il numero di componenti è definito dall'Assemblea con un limite minimo di tre elementi. Il Collegio vigila sulla correttezza e trasparenza dell'operato degli organi statutari rispetto ai fini istituzionali dell'Associazione e decide sulle controversie disciplinari tra gli iscritti. Assume le funzioni di Collegio disciplinare per l'erogazione di sanzioni ai soci (censura, sospensione da uno a sei mesi, espulsione disciplinare).

Le sanzioni possono essere deliberate per qualsiasi inosservanza allo statuto, ai deliberati degli organi di governo della associazione o comunque per comportamenti che possono ledere l'immagine della associazione e dei suoi componenti. Il deferimento al Collegio di disciplina viene effettuato da parte del Consiglio di Presidenza e in difetto del Comitato esecutivo.

ART.22 - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

Il Presidente, ciascun membro del Comitato di Presidenza, i vicepresidenti, unitamente e disgiuntamente, hanno la rappresentanza processuale dell'Asso-

ciazione e possono decidere di promuovere liti attive e passive con l'obbligo di riferirne al Comitato Esecutivo. Per ogni controversia ed azione giurisdizionale in cui possano porsi problemi relativi alla legittimazione processuale dell'associazione è fatto obbligo al titolare del potere di rappresentanza di agire contestualmente anche in proprio e/o con altri associati, al fine di evitare eventuali pericoli di inammissibilità dell'azione proposta. In tali casi, tutte le spese connesse alla attività giurisdizionale svolta sono da ritenersi ad esclusivo carico della associazione, che se le accollerà direttamente o comunque provvederà senz'altro al loro rimborso, nel rispetto della normativa vigente in materia, a condizione che l'azione giudiziaria proposta in proprio sia volta al perseguimento dei fini associativi. Le iniziative, anche di carattere stragiudiziario o giudiziario non implicanti necessità di procura sostanziale dell'associazione, che per ragioni di urgenza non possono essere precedentemente discusse ed approvate, potranno essere sottoscritte da qualsiasi aderente all'associazione con la dicitura "per" seguita dall'indicazione di uno degli organi statutari.

ART. 23 - IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, comunque acquisiti, e dalle somme accantonate a qualsiasi titolo sino a quando non siano utilizzate per gli scopi statutari. Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative - versate o comunque dovute per statuto - determinate dal Comitato Esecutivo, anche nella misura stabilita da specifiche convenzioni ovvero con rinvio a modalità di versamento a carico di terzi come per il 5 per 1000, da contributi di soci ovvero di enti pubblici e privati, cessioni di beni, a titolo gratuito ed oneroso, da parte di altri organismi anche associativi anche partecipate o promosse dal Codacons ovvero soggetti giuridici pubblici e privati finalizzate al perseguimento dei fini statutari, nonché da eventuali donazioni e lasciti testamentari, dal ricavato di pubblicazioni, studi, ricerche ed altre iniziative connesse all'attività di volontariato, ivi comprese rendite derivanti da beni dati in uso o comodato. La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile.

E' fatto divieto di tutelare o promuovere direttamente gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, soci, amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo

dell'organizzazione stessa o che sono legati alla stessa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'associazione. Il divieto si applica anche in riferimento ai coniugi, parenti o affini fino al quarto grado. Non è consentito corrispondere compensi per la collaborazione di terzi non direttamente finalizzata al perseguimento degli scopi statutari, per un valore complessivamente eccedente il 10% delle disponibilità a qualsiasi titolo esistenti in ciascun esercizio annuale.

Non è consentito di cedere beni o di prestare servizi diversi da quelli propri dell'associazione, a condizioni più favorevoli, ai soci, associati, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l'organizzazione o ne fanno parte.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento del-

le finalità previste.

L'erogazione dei servizi dell'Associazione ai soci o ai terzi non può essere effettuata a titolo oneroso e non può essere utilizzata per pervenire al pareggio di bilancio.

ART. 24 - BILANCIO

Il Bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario associazione.

Il Bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dagli organi sopra indicati entro il 30 giugno di ogni anno e depositato, entro il suddetto termine, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART.25 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'APS e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del

presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 - PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 - ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'estinzione dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea dei Delegati formata secondo le procedure descritte nell'articolo 12 con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia non disciplinare, ivi comprese quelle inerenti il commissariamento di sedi e la decadenza non disciplinare della qualità di socio, sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, dovrà essere rimessa preventivamente ed obbligatoriamente al giudizio di un Collegio arbitrale che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, dando luogo ad un arbitrato irrituale.

Gli arbitri saranno scelti uno ciascuno dalle parti contendenti ed il terzo di comune accordo tra le medesime ovvero, in difetto, verrà nominato dal Presidente del TAR del Lazio.

ART. 32 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni statali e regionali vigenti in materia di Associazioni e, in materia di Associazioni di tutela dei consumatori dell'ambiente, e in materia di Associazioni di volontariato, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico e comunque nel rispetto della normativa di cui al D.L. 117/2017.

F.to: GIANLUCA DI ASCENZO

" GIUSEPPE FALCO (L.S.)